



FEDERCHIMICA

AISPEC

Associazione nazionale imprese chimica fine
e settori specialistici

STATUTO

Maggio 2013



FEDERCHIMICA

AISPEC

Associazione nazionale imprese chimica fine
e settori specialistici

STATUTO

Approvato dall'Assemblea costituente del 30 maggio 2005

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 29 maggio 2007,
del 27 maggio 2010, del 18 maggio 2011, del 22 maggio 2012
e del 15 maggio 2013

I N D I C E

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Pagina

Art. 1 - Costituzione, Denominazione	1
Art. 2 - Sede	2
Art. 3 - Scopi	2

TITOLO II SOCI

Art. 4 - Requisiti	3
Art. 5 - Ammissione	4
Art. 6 - Diritti dei Soci	5
Art. 7 - Obblighi, Durata	5
Art. 8 - Contributi	6
Art. 9 - Sanzioni	6
Art. 10 - Cessazione della qualifica di socio	8

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi	9
Art. 12 - Assemblea	9
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	11
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	11
Art. 15 - Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	12
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	13
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	14
Art. 18 - Commissione Direttiva	14
Art. 19 - Riunioni della Commissione Direttiva	15
Art. 20 - Attribuzioni della Commissione Direttiva	17
Art. 21 - Presidente	18
Art. 22 - Vice Presidente	20
Art. 23 - Disposizioni generali sulle cariche	21
Art. 24 - Direttore	22
Art. 25 - Gruppi merceologici	23

**TITOLO IV
RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET**

Pagina

Art. 26 - Rendiconto consuntivo e Budget 23

**TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 27 - Modificazioni dello Statuto 24

Art. 28 - Scioglimento 24

**TITOLO VI
NORME FINALI**

Art. 29 - Adeguamento 25

Art. 30 - Norma di rinvio 25

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

E' costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica – Federazione Nazionale dell'Industria Chimica - di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione Nazionale imprese chimica fine e settori specialistici, in forma abbreviata AISPEC.

AISPEC è articolata nei seguenti Gruppi merceologici:

- Gruppo abrasivi
- Gruppo additivi, ausiliari e specialità per l'industria
- Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti
- Gruppo amidi e derivati
- Gruppo aromi e fragranze
- Gruppo ausiliari per la detergenza, tensioattivi e prodotti oleochimici
- Gruppo aziende industriali della lubrificazione – Gail
- Gruppo fonti rinnovabili
- Gruppo imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e ricerca dell'industria chimica – Serchim
- Gruppo intermedi, principi attivi, catalizzatori e prodotti di chimica fine
- Gruppo materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali – Miaf
- Gruppo materie prime per l'industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e farmaceutica – Mapic
- Gruppo prodotti sensibili
- Gruppo produttori membrane bitume polimero - MBP.

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

AISPEC può aderire, sia direttamente, sia tramite i propri Gruppi merceologici ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di AISPEC e dei suoi Gruppi merceologici.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione e ai suoi Gruppi merceologici è affidata, in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
- b) la tutela degli interessi delle Imprese associate e dell'immagine dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
- c) l'assistenza alle Imprese associate sul piano tecnico-economico.

L'Associazione ha autonomia decisionale ed operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i Gruppi merceologici di cui all'art. 1 allorché le iniziative da assumere riguardino specificatamente i Gruppi merceologici rappresentati e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.

Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'ambiente;
- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore;
- d) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza;
- e) istituire e mantenere i rapporti con Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo

- delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- g) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
 - h) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione coordina le attività dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, al fine di ricercare indirizzi univoci.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione recepisce, dopo le previste approvazioni, gli eventuali budget di spesa che i Gruppi merceologici predispongono, di anno in anno, per specifiche attività.

L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico confederale e la Carta dei Valori associativi - che costituiscono parte integrante del presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire all'Associazione le imprese sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività merceologiche rientrino tra quelle dei settori rappresentati dai Gruppi merceologici di cui all'art. 1.

I soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono soci *ordinari*:

- a) le imprese che svolgono in Italia attività industriale;
- b) le imprese le cui attività industriali esercitate in Italia sono affini a quelle dei settori rappresentati dai Gruppi merceologici di cui all' art. 1, ciò nel rispetto dei principi fissati a livello confederale e della Federazione per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti organizzativi delle Associazioni di categoria confederate e delle Associazioni di Settore federate.

Sono soci *aggregati*:

- c) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- d) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- e) le imprese di servizi orientate verso i settori rappresentati dai Gruppi merceologici di cui all'art. 1: ciò nel rispetto dei principi fissati a livello confederale e della Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci ordinari non possono aderire all'Associazione come soci aggregati.

I soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

L'adesione delle imprese di cui alle precedenti lettere c), d), e), è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte dell'Associazione le imprese che svolgono una o più delle attività merceologiche di cui all'art. 1 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'impresa e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza.

L'ammissione delle imprese all'Associazione e ai Gruppi merceologici è

subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica; in base allo stesso articolo, l'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire.

L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Federchimica, dal Codice Etico confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

Le domande di ammissione sono sottoposte, in funzione dell'attività svolta dall'impresa, all'esame dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1 cui è demandato di accertare l'esistenza dei requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti.

Le delibere sono trasmesse a Federchimica previa ratifica del Presidente che può proporre al Gruppo merceologico interessato il riesame delle determinazioni adottate, sentita, occorrendo, l'impresa istante.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

Per numero di addetti delle singole imprese si intende quello del personale preposto esclusivamente alle attività rappresentate dai Gruppi merceologici di cui all'art. 1.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza posta in essere dall'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano invece escluse, per i soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI – DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto, il Regolamento del Gruppo merceologico di appartenenza, le deliberazioni dei rispettivi Organi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale e industriale e non deve essere lesiva della immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

L'adesione ha la durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione e, in seguito, si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

ART. 8

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi dell'Associazione e gli eventuali contributi dei Gruppi merceologici di appartenenza, nell'ammontare e nei termini deliberati dalle competenti Assemblee, su proposta delle relative Commissioni Direttive, con le modalità di cui ai rispettivi Regolamenti.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione, che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea può adottare criteri e parametri di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentesi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto e dello Statuto di Federchimica nonché dei Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa di Federchimica e dell'Associazione, compresa la partecipazione all'Assemblea di AISPEC e a quella dei Gruppi merceologici di appartenenza - fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del successivo art. 12 – e la decadenza da eventuali cariche associative ricoperte da esponenti dell'impresa stessa. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa associata a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive in AISPEC e/o nei Gruppi merceologici di appartenenza;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica, di AISPEC e/o dei Gruppi merceologici di appartenenza, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 10.

Le sanzioni vengono deliberate, in alternativa, o anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

E' ammessa, per questa tipologia di sanzioni, la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri di Federchimica nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo sull'applicazione della sanzione.

Le delibere di proposta di cui alla lettera f) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di socio" dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da AISPEC e dai Gruppi merceologici di appartenenza.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 27;
- e) per perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto della stessa.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 27: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate oppure, nel caso di cui al successivo comma del presente articolo, dai delegati dei Gruppi merceologici.

L'Assemblea, su delibera della Commissione Direttiva, può essere validamente costituita anche attraverso i delegati dei Gruppi merceologici.

All'Assemblea dei delegati spettano tutte le attribuzioni di cui al successivo art. 17, ad eccezione di quella prevista alla lettera f) del medesimo articolo.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Ciascun socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti e del fatturato, secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A – ADDETTI

a) per i soci ordinari di cui all'art. 4, lettere a) e b):

- fino a 50 addetti: 4 voti
- da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 12 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 20 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 801 a 4.000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 22 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- oltre 4.000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 23 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;

b) per i soci aggregati di cui all'art. 4, lettere c), d), e):

- fino a 50 addetti: 2 voti
- da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 24 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 40 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 801 a 4.000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 44 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- oltre 4.000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 46 addetti o frazione superiore o uguale alla metà.

TABELLA B – FATTURATO

per tutti i soci, in aggiunta ai voti spettanti per i dipendenti:

- fino a 1.500.000 € di fatturato: 1 voto
- da oltre 1.500.000 a 3.000.000 € di fatturato: 2 voti
- da oltre 3.000.000 a 10.000.000 € di fatturato: 3 voti
- da oltre 10.000.000 a 25.000.000 € di fatturato: 5 voti
- da oltre 25.000.000 a 50.000.000 € di fatturato: 6 voti
- oltre 50.000.000 € di fatturato: 8 voti.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a votare in Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Qualora l'Assemblea si tenga ai sensi del secondo comma del presente articolo, al delegato di ciascun Gruppo spetta un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti ad ogni singola impresa aderente al Gruppo, stabiliti sulla base dei criteri sopra indicati.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica;
 - su delibera della Commissione Direttiva;
 - su richiesta motivata di almeno uno dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
 - su richiesta motivata di tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.
La richiesta da parte dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera della Commissione Direttiva, oppure su invito del Presidente

di Federchimica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea è convocata dal componente la Commissione Direttiva più anziano per carica. La firma del Vice Presidente o del componente la Commissione Direttiva più anziano per carica attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Su delibera della Commissione Direttiva, l'Assemblea può avere luogo anche per referendum scritto, nelle forme stabilite dal Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica e secondo le modalità previste dall'art. 27.

Copia delle convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci o, nel caso di Assemblea dei delegati dei Gruppi merceologici, siano rappresentati almeno due terzi dei delegati e il 75% dei voti spettanti a tutti i Gruppi merceologici.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci o, nel caso di Assemblea dei delegati dei Gruppi merceologici, sia rappresentata la maggioranza dei delegati e la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Gruppi merceologici.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 27.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 27 e 28.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal componente la Commissione Direttiva più anziano per carica presente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 21;
- c) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- d) approvare i contributi;
- e) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 27;
- f) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall'art. 28;
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva o dal Presidente.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente
- c) dai Presidenti dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
- d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
- e) da un massimo di sei componenti eletti dalla Commissione Direttiva, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente. Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti, la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Ciascun componente vota per non più dei 4/5 dei candidati eligendi.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

Ogni impresa associata non può essere presente in Commissione Direttiva con più di un rappresentante. Al verificarsi del caso, compete all'impresa associata interessata l'indicazione del proprio rappresentante in Commissione Direttiva ed il Gruppo o i Gruppi merceologici interessati vi saranno rappresentati da un componente la Commissione Direttiva del Gruppo merceologico nominato dalla stessa, fino a quando l'impedimento perduri. Questa disposizione non si applica nell'ipotesi di cui ai punti a), b), d).

I componenti la Commissione Direttiva non rappresentano gli interessi dell'impresa cui appartengono ma la collettività delle imprese aderenti.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, dal componente la Commissione Direttiva più anziano per carica. La firma del Vice Presidente o del componente la Commissione Direttiva più anziano per carica attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando sono rappresentati almeno la metà dei Gruppi merceologici.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

I Presidenti dei Gruppi merceologici possono, in caso di assenza o impedimento, delegare di volta in volta, il Vice Presidente del Gruppo merceologico.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, la riunione è presieduta dal componente la Commissione Direttiva più anziano per carica presente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento, un componente la Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'art. 21;
- c) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera f) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- d) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente nell'ambito dei propri componenti;
- e) eleggere i componenti elettivi, secondo quanto previsto dall'art. 18, lettera e);
- f) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e definirne le norme di funzionamento;
- g) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- h) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget da sottoporre all'Assemblea;
- i) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- j) accogliere le domande di adesione in base all'art. 5;
- k) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria, in sede straordinaria e da svolgersi per referendum, in base agli artt. 13 e 27;

- l) deliberare, su proposta del Presidente, la convocazione dell'Assemblea dei delegati;
- m) deliberare sanzioni nei confronti dei soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;
- n) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- o) approvare i Regolamenti dei Gruppi merceologici e le loro eventuali modificazioni prima di sottoporli all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo di Federchimica;
- p) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, al fine di dare un indirizzo organico all'attività associativa;
- q) deliberare sulla costituzione, modificazione e scioglimento dei Gruppi merceologici;
- r) deliberare l'organico dell'Associazione;
- s) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 "Disposizioni generali sulle cariche" e "Personale" dello Statuto di Federchimica;
- t) nominare e revocare i Segretari dei Gruppi merceologici, d'intesa con gli Organi direttivi del Gruppo merceologico interessato;
- u) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 21.

ART. 21

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina, a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una

significativa esperienza associativa e che siano espressione dei differenti Gruppi merceologici di cui all'art. 1.

Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali la Commissione Direttiva decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente ratifica le domande di adesione approvate dagli Organi competenti dei Gruppi merceologici, in base a quanto stabilito dall'art. 5 "Ammissione" dei Regolamenti dei Gruppi, informandone la Commissione Direttiva di AISPEC.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Commissione Direttiva, alla quale però deve riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto agli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 lettera s) del presente Statuto, nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 lettera r) del presente Statuto.

Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

In assenza anche del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal componente la Commissione Direttiva più anziano per carica.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 22

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva, nell'ambito dei propri componenti.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e scade contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivi diversi dalla scadenza, decade con la nomina del successore. Esso è rieleggibile per

non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.

Venendo a mancare il Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del Presidente.

Il Vice Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica.

La carica di Presidente non può essere cumulata con quella di Presidente di Gruppo merceologico di cui all'art. 1.

In conformità alle norme stabilite in sede Confederale, riguardo le cariche direttive del Sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 33 "Obblighi, durata" e "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica, l'accesso alla carica di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, nonché di Presidente dei Gruppi merceologici, è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 24

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 20 lettera s) del presente Statuto e dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 lettera r) del presente Statuto e dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statuari.

Funge da Segretario nelle Assemblee dell'Associazione e nelle riunioni della Commissione Direttiva.

Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Informa le Direzioni Centrali di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, quando abbiano incidenza sugli aspetti di carattere generale d'interesse di Federchimica. E' destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa, AISPEC e i suoi Gruppi merceologici, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da un funzionario dell'Associazione incaricato dal Presidente.

ART. 25

GRUPPI MERCEOLOGICI

I Gruppi merceologici di cui all'art. 1 operano sulla base dei Regolamenti deliberati dalle relative Assemblee.

Il Regolamento di ciascun Gruppo e le eventuali modifiche sono soggetti all'approvazione della Commissione Direttiva dell'Associazione, prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica.

I Gruppi merceologici svolgono i propri compiti secondo le finalità definite all'art. 3.

Nell'ambito dell'Associazione operano le Segreterie dei Gruppi merceologici, cui è affidata la gestione operativa dei Gruppi stessi, su delibera della Commissione Direttiva.

I Segretari dei Gruppi merceologici sono nominati e revocati dalla Commissione Direttiva dell'Associazione, su proposta del Direttore, d'intesa con gli Organi direttivi dei Gruppi merceologici interessati e tenendo conto di quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto Federchimica.

I Segretari dei Gruppi merceologici partecipano, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dei Gruppi merceologici.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 26

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, la Commissione Direttiva predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il budget dell'anno successivo, che recepiscono i rendiconti consuntivi e i budget dei Gruppi merceologici, nonché le eventuali modifiche al budget dell'esercizio in corso.

Essi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole di almeno un sesto dei voti spettanti a tutti i soci, senza tener conto degli astenuti.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto a riguardo da Federchimica, le modificazioni devono essere approvate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 28

SCIoglIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 29

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 30

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.